



Comune di Copparo

Provincia di Ferrara

Regolamento

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 19-04-2000

S O M M A R I O

ARTICOLO 1:	Istituzione dei Comitati di Frazione
ARTICOLO 2:	Sede
ARTICOLO 3:	Composizione e nomina
ARTICOLO 4:	Requisiti
ARTICOLO 5:	Durata in carica
ARTICOLO 6:	Modalità di riunione
ARTICOLO 7:	Convocazione
ARTICOLO 8:	Sedute
ARTICOLO 9:	Inviti
ARTICOLO 10:	Segretario
ARTICOLO 11:	Compiti
ARTICOLO 12:	Rapporti con altri Enti
ARTICOLO 13:	Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Frazione
ARTICOLO 14:	Assemblea
ARTICOLO 15:	Petizioni, richieste e proposte
ARTICOLO 16:	Nomina del Presidente
ARTICOLO 17:	Compiti del Presidente
ARTICOLO 18:	Spese
ARTICOLO 19:	Norme transitorie e di applicazione

ARTICOLO 1

(Istituzione dei Comitati di Frazione)

In applicazione dei principi della partecipazione popolare al governo della comunità, per favorire lo sviluppo della società secondo i dettami della Costituzione, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e dello Statuto del Comune nonchè per arricchire i contenuti fondamentali dell'autonomia locale, sono istituiti i Comitati di Frazione.

Il territorio comunale ai fini della costituzione dei Comitati di Frazione viene delimitato come segue:

- 1) Copparo Capoluogo - Ponte S. Pietro;
- 2) Ambrogio - S. Apollinare;
- 3) Brazzolo;
- 4) Coccanile - Cesta;
- 5) Fossalta;
- 6) Gradizza;
- 7) Sabbioncello S. Pietro;
- 8) Sabbioncello S. Vittore;
- 9) Saletta – Cà Matte;
- 10) Tamara;

Tale delimitazione potrà essere variata con semplice deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere dei Comitati di Frazione interessati anche su proposta degli stessi.

A seguito della variazione i precedenti Comitati interessati decadono e si procede a nuova nomina.

ARTICOLO 2

(Sede)

Il Comitato di Frazione ha sede nella Frazione, nei locali appositamente reperiti dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 3
(Composizione e nomina)

I Comitati di Frazione si compongono dei seguenti Consiglieri:

a) Copparo Capoluogo - Ponte S. Pietro	n. 7
b) Ambrogio - S. Apollinare	n. 7
c) Brazzolo	n. 5
d) Coccanile - Cesta	n. 7
e) Fossalta	n. 5
f) Gradizza	n. 5
g) Sabbioncello S. Pietro	n. 5
h) Sabbioncello S. Vittore	n. 5
i) Saletta – Ca Matte	n. 5
l) Tamara	n. 7

I componenti vengono nominati dal Consiglio Comunale sulla base dei risultati conseguiti nelle Frazioni dalle varie liste e/o coalizioni alle ultime elezioni comunali.

Faranno parte di diritto i Presidenti delle associazioni ed organizzazioni sociali presenti nella Frazione ed iscritte nell'apposito albo, senza diritto di voto.

ARTICOLO 4
(Requisiti)

Possono essere nominati Consiglieri di Frazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Non possono essere eletti nel Comitato di Frazione:

- a) i Consiglieri Comunali e gli Assessori;
- b) i Consiglieri Provinciali e Regionali;
- c) i dipendenti comunali;
- d) coloro che, a prescindere dall'età, non abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;

La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza della carica.

ARTICOLO 5
(Durata in carica)

Il Comitato di Frazione dura in carica fino alla scadenza del quinquennio amministrativo; in caso di scioglimento del Consiglio Comunale, fino alla elezione del nuovo Consiglio.

Il Comitato di Frazione esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato ed è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o decadenza dalla carica o morte di uno o più dei suoi componenti, con la stessa procedura di nomina.

Il Consiglio Comunale prende atto della decadenza del Comitato di Frazione e la dichiara formalmente nel caso venga a mancare la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Comunale procede nella stessa seduta alla nomina del nuovo Comitato di Frazione.

ARTICOLO 6
(Modalità di riunione)

Il Comitato di Frazione si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi.

Esso può riunirsi in via straordinaria per determinazione del Presidente o su richiesta scritta di due Consiglieri, con indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore preposto di proporre la convocazione del Comitato di Frazione per l'esame dei singoli problemi o di più Comitati per l'esame di problemi comuni, eleggendo in tal caso un Presidente ed un Segretario verbalizzante provvisori.

ARTICOLO 7
(Convocazione)

Il Comitato di Frazione è convocato dal Presidente nei modi fissati dal Comitato stesso.

Ogni convocazione deve essere comunicata per conoscenza al Sindaco ed all'Assessore al decentramento.

L'elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Presidente; ogni Consigliere di Frazione potrà fare inserire proprie proposte.

ARTICOLO 8

(Sedute)

Le sedute del Comitato di Frazione sono pubbliche. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Comitato stesso stabilirà le forme ed i modi onde consentire ai cittadini di potervi assistere.

La riunione è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, del Consigliere più anziano di età;

Nessuna proposta, atto o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

ARTICOLO 9

(Inviti)

I Consiglieri Comunali hanno diritto di essere invitati alle riunioni dei Comitati nelle frazioni di residenza.

Il Comitato di Frazione può invitare alle proprie sedute amministratori, tecnici ed esperti ad ascoltare i loro pareri o relazioni in ordine a determinati problemi.

Gli invitati non hanno diritti di voto.

ARTICOLO 10

(Segretario)

Il Comitato di Frazione procede di volta in volta alla nomina di un Segretario il quale provvede alla compilazione di un verbale riassuntivo delle decisioni prese, dell'esito delle votazioni e di ogni altra utile indicazione.

Copia del verbale, firmata dal Presidente e dal Segretario, viene inviata, entro cinque giorni, al Sindaco ed all'Assessore al decentramento.

Il Sindaco dispone affinché tutti i verbali siano raccolti dalla Segreteria Comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscere i contenuti, purchè non si tratti di argomenti discussi in seduta segreta.

ARTICOLO 11

(Compiti)

I Comitati di Frazione rappresentano le esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune.

Il Comitato di Frazione è uno strumento democratico che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Esso discute i problemi locali in rapporto organico con la situazione complessiva in una visione organica ed unitaria del territorio del Comune. Partecipa con indicazioni, proposte, sollecitazioni al processo di programmazione; dibatte, altresì, i problemi della comunità e si esprime in piena autonomia. Il Comitato di Frazione deve, inoltre, rappresentare a livello locale le problematiche di carattere comunale svolgendo opera di informazione presso la cittadinanza. In particolare il Comitato di Frazione:

- a) si pronuncia nella fase di elaborazione del Bilancio Comunale;
- b) partecipa con proprie proposte ed iniziative alla formazione di piani e programmi annuali e poliennali, urbanistici e di sviluppo nei vari settori;
- c) si esprime sulle proposte di atti amministrativi dell'Ente locale che abbiano relazione con la situazione della zona;
- d) propone e promuove studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
- e) può chiedere di essere inviato al Consiglio Comunale e di presentare relazioni ed interventi;
- f) promuovere ogni forma di partecipazione e di gestione di servizi di interesse collettivo;
- g) può esprimere su problematiche locali qualora vengano richieste dall'Amministrazione Comunale;
- h) relazionare annualmente al Consiglio Comunale sulle problematiche della Frazione;

Sulle pronuncie e richieste fatte dai Comitati di Frazione è fatto obbligo alla Giunta di dare una motivata risposta a firma dell'Assessore competente entro i 30 giorni successivi.

ARTICOLO 12

(Rapporti con il Comune)

L'Assessore al decentramento rappresenta il Comune nei rapporti con i Comitati di Frazione; sarà cura dello stesso indicare il funzionario referente per tutte le questioni gestionali.

Il Comitato di Frazione può:

- a) far giungere ordini del giorno, petizioni e proposte al Comune su argomenti di interesse locale;
- b) invitare alle sue sedute rappresentanti del Comune, su determinati problemi;
- c) chiedere di conferire direttamente con gli organi comunali;
- d) servirsi degli organi di informazione del Comune per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.

ARTICOLO 13

(Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Frazione)

Ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto, il Sindaco o suo delegato convoca e presiede la Conferenza dei presidenti dei Comitati di Frazione.

La Conferenza si tiene di norma ogni tre mesi.

Le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale si applicano, se ed in quanto compatibili, per lo svolgimento dei lavori della Conferenza.

ARTICOLO 14

(Assemblea)

Il Comitato di Frazione è tenuto a convocare, almeno una volta all'anno, l'assemblea generale della popolazione, per riferire sulla attività, per ottenere pareri sulle sue proposte e per recepire le aspirazioni degli abitanti.

Il Comitato di Frazione terrà rapporti permanenti con tutti i rappresentanti di enti, organizzazioni ed associazioni esistenti nel territorio comunale, sempre e comunque per problemi inerenti la Frazione.

ARTICOLO 15

(Petizioni, richieste e proposte)

Ogni cittadino, senza esclusione alcuna, purchè abitante nella Frazione, ha diritto di presentare petizioni, richieste e proposte, sia per iscritto che verbalmente al Presidente ed ai Consiglieri di Frazione.

Alle richieste e proposte, il Comitato di Frazione darà una risposta nell'ambito delle proprie competenze, nei modi ritenuti più opportuni, entro trenta giorni dalla loro presentazione, dando atto che le stesse non impegnano l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16

(Nomina del Presidente)

Il Presidente è nominato dal Comitato di Frazione fra i suoi membri, nella seduta di insediamento, con la maggioranza della metà più uno dei componenti.

ARTICOLO 17

(Compiti del Presidente)

Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato di Frazione a tutti gli effetti;
- b) convoca e presiede il Comitato di Frazione e le assemblee generali;
- c) predispone l'ordine del giorno del Comitato, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute;
- d) informa l'Amministrazione Comunale di tutte le proposte del Comitato di Frazione;
- e) riferisce al Sindaco, all'Assessorato preposto al decentramento circa la situazione della Frazione e le sue esigenze;
- f) può essere invitato dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, e dalla Commissione Consiliare Comunale per il decentramento per riferire sui problemi della Frazione;

ARTICOLO 18

(Spese)

Alle spese per il funzionamento dei Comitati di Frazione provvede il Consiglio Comunale, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo di bilancio.

Le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 19

(Norme transitorie e di applicazione)

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera di C.C. n. 44/93, integrato con delibera C.C. n. 112/93, controllata dal CO.RE.CO nella seduta del 26-07-'97 prot. 26677.

Entra in vigore ad avvenuta approvazione e pubblicazione.